



Decreto Dirigenziale n. 346 del 01/12/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152 DEL 3 APRILE 2006. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA DITTA PETRILLO IGINO. ATTIVITA': MANUFATTI IN LEGNO. SEDE: VIA F.LLI DI BENEDETTO N. 83 DEL COMUNE DI MONTEMIETTO (AV)

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ. modd. ed intt., disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D.D. n. 13 del 22/02/2005, (validità triennale) la ditta Falegnameria Petrillo Igino, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 25/7/1991 art.4, comma 2, allegato 2 punti 6 e 7 per l'attività di lavorazione manufatti in legno ubicata in Via F. Di Benedetto del Comune di Montemiletto (AV);
- CHE con atto acquisito al prot. n. 192228 del 04/03/2008 la ditta ha presentato domanda di continuazione alle emissioni ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, derivanti dall'attività di lavorazione manufatti in legno esercitata nell'impianto ubicato in via F. Di Benedetto n. 83 del Comune di Montemiletto (AV);
- CHE ad essa è allegata:
 - il progetto e la relazione a firma del dr. Roberto Barone iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al n. A44871 e del dr. Gaetano Ammirato Barone iscritto all'Ordine dei Chimici della Provincia di Napoli al n. 5896, con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

- CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286::
 - a. l'impianto:
 - I. è anteriore al 2006 secondo la definizione dell'art. 268 lett. "I" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
 - II. risulta in esercizio – in forza del D.D. n. 13 del 22/02/2005 - e pertanto non essendovi state variazioni nel ciclo produttivo non si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo D.Lgs.;
 - b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
 - c. CHE con nota prot. n. 251753 del 20/03/2008 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 15/05/2008 andata deserta e riconvocata con nota prot. n. 424010 del 19/05/2008 per il giorno 03/07/2008 anch'essa andata deserta;
 - d. CHE con nota n. 630014 del 17/07/2008 si è indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 28/08/2008;
 - e. CHE in tale seduta la Conferenza dei Servizi, esaminato anche in via istruttoria, il progetto così come proposto, all'unanimità esprime parere favorevole subordinando l'emissione del provvedimento al rilascio da parte dell'Amministrazione Comunale del certificato di agibilità; ;
 - f. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
 - g. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);

- h. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 733178 del 04/09/2008 sollecitato con nota n. 875007 del 13/10/2009 e risollecitato con nota n. 880656 del 14/10/2009;
- i. CHE con nota n. 132543 del 16/02/2009 si è acquisito il certificato di agibilità prodotto dal Comune di Montemiletto;
- j. CHE solo in data 12/11/2010 si è acquisita con nota prot. n. 905553 la fotocopia del bonifico di € 373,25 (Trecentosettantatre/25), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004.

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all'attività di lavorazione manufatti in legno esercitata nel Comune di Montemiletto (AV) alla Via F. Di Benedetto n. 83;

VISTI :

- 1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 7. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
- 8. il D.D. n. 13 del 22/02/2005;
- 9. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt..:

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento autorizzatorio dott.ssa Dattoli Rosanna

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni in favore della ditta Falegnameria Petrillo Igino per le emissioni derivanti dall'attività di lavorazione manufatti in legno esercitata nell'impianto sito in Montemiletto (AV) alla Via F. Di Benedetto n.83;
- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
 - b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
 - e) effettuare, con cadenza triennale a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Montemiletto, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

- f) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:
- I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto e (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite Sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;
- g) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- h) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV-TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;
- i) che la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- l) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
- m) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di precisare ulteriormente che:
- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
 - qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
 - i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
 - al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 6) di puntualizzare inoltre che:
- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
 - che la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;
- 7) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 11) di notificare il presente provvedimento alla ditta Falegnameria Petrillo Igino, con sede in Montemiletto (AV) alla Via F. Di Benedetto n.83;

- 12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Montemiletto, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex ASL AV/1), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ed all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino ;
- 13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)